

## IL RETTORE

**VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca, emanato con D.R. n. 20723 dell'19.12.2007 e modificato con D.R. n. 25719 del 12 Giugno 2009;

**VISTO** l'art. 71 del Regolamento d'Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 3671 del 4 marzo 2002;

**VISTA** la Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio"

**VISTA** la delibera della Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca del 18.5.2010;

**VISTA** la delibera del Senato Accademico dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca del 7.6.2010;

## DECRETA

l'emanazione del

### **REGOLAMENTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA PER LA DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA PUBBLICAZIONE DI OPERE SCIENTIFICHE**

#### **ART. 1 OGGETTO**

Il presente Regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 71 del Regolamento d'Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, le condizioni e le procedure per l'erogazione di contributi finalizzati:

- alla pubblicazione e/o alla stampa di libri, periodici ed altri testi concernenti ricerche e lavori originali elaborati nell'ambito dei fini istituzionali dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca;
- alla diffusione di opere specialistiche finalizzate alla promozione e divulgazione dei risultati della ricerca scientifica.

#### **ART. 2 OPERE CREATE E PUBBLICATE IN NOME DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA, NELL'AMBITO E NELL'INTERESSE DELL'ISTITUZIONE**

1. L'Università è titolare *ab origine* di tutti i diritti d'autore.
2. Il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare l'approvazione del contratto di edizione, che sarà sottoscritto dal Rettore, e le spese per la pubblicazione.

#### **ART. 3 OPERE CREATE DA PERSONALE STRUTTURATO E NON STRUTTURATO NELL'AMBITO DEI FINI ISTITUZIONALI DELL'ATENEO E CHE L'UNIVERSITÀ RITIENE MERITEVOLI DI DIFFUSIONE**

1. Nel caso di opere create da personale strutturato (Docenti, Ricercatori Personale Tecnico-Amministrativo) o non strutturato (Assegnisti, Dottorandi, Borsisti e Collaboratori facenti parte di gruppi di ricerca coordinati da Docenti e Ricercatori afferenti all'Università), tutti i diritti morali e

patrimoniali sull'opera, salvo che la legge o il titolo non dispongano diversamente, spettano all'autore a titolo originario.

2. L'Università, su proposta dell'autore, previo parere favorevole della struttura interessata e con oneri economici a carico della stessa, può contribuire, in tutto o in parte, alle spese per la pubblicazione delle opere di cui al comma 1;
3. Qualora il contributo alle spese di pubblicazione dell'opera sia superiore a € 5.000,00 IVA inclusa, l'erogazione del contributo sarà subordinata:
  - Al parere favorevole del Consiglio della Struttura sui cui fondi grava il contributo alla spesa;
  - Alla delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione del contributo alle spese di pubblicazione e di approvazione del contratto di edizione di cui al successivo art. 4, che sarà stipulato tra l'Università, l'Editore e l'Autore.Per l'Università il Contratto sarà sottoscritto dal Rettore.
4. Qualora il contributo alle spese di pubblicazione dell'opera sia inferiore a € 5.000,00 IVA inclusa, l'erogazione del contributo sarà subordinata alla delibera del Consiglio della Struttura interessata di approvazione del contributo alle spese di pubblicazione e di approvazione del contratto di edizione di cui al successivo art. 4, che sarà stipulato tra l'Università, l'Editore e l'Autore.  
Per l'Università il contratto sarà sottoscritto dal Direttore del Dipartimento

#### **ART. 4 CONTRATTO DI EDIZIONE**

1. Il contratto di edizione delle opere di cui all'art. 3 deve regolare esaustivamente tutti gli aspetti tecnici ed economici della pubblicazione ed in particolare deve prevedere
  - la tipologia (se per edizione o a termine);
  - il termine di consegna dell'opera;
  - la descrizione tipografica dell'opera (formato del volume, numero di pagine, numero di sedicesimi, tipo di carta, tipo di legatura, tipo di copertina, tipo di stampa, ecc);
  - la tiratura;
  - il prezzo di copertina;
  - il numero di copie omaggio a favore dell'Università, delle quali almeno due devono essere destinate alla Biblioteca di Ateneo e una alla Struttura universitaria interessata;
  - le modalità di divulgazione e distribuzione dell'opera;
  - la corresponsione all'Università delle royalties maturate a favore dell'Autore fino alla concorrenza del contributo alle spese di pubblicazione erogato dall'Università medesima;
  - l'eventuale deposito di un estratto dell'opera nell'archivio istituzionale di Ateneo ad accesso aperto (BOA);
  - quant'altro previsto dalla legge e dagli usi in materia.
2. Il contratto di cui al comma 1 deve, altresì, disciplinare i costi complessivi dell'edizione, specificando in particolare il costo a sedicesimo, i costi complessivi di stampa e pubblicazione, il contributo a carico dell'Università.
3. Il contratto di edizione dovrà essere sottoposto all'approvazione degli organi competenti in base ai precedenti commi 3 e 4 dell'art. 3. Per la scelta dell'Editore si rinvia a quanto stabilito nel vigente Regolamento di Ateneo per le spese in economia.

- 4 Per le pubblicazioni destinate a scambi è tenuto un registro con l'annotazione del loro numero e dei destinatari. In ogni caso cinque esemplari sono iscritti nell'inventario della struttura.

**ART. 5  
RIVISTE SCIENTIFICHE DI CUI NON È TITOLARE L'UNIVERSITÀ**

Qualora personale strutturato dell'Università proponga l'erogazione di contributi economici a riviste scientifiche di cui l'Università non è titolare, e alle quali lo stesso personale partecipi in qualità di autore o di componente dei relativi organi direttivi, competente a deliberare è il Consiglio di Amministrazione, previa delibera favorevole del Consiglio della Struttura interessata sui cui fondi grava la spesa.

**ART. 6  
USO DEL NOME E DEL LOGO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA  
SU OPERE PUBBLICATE CON IL CONTRIBUTO ECONOMICO DELL'UNIVERSITÀ**

1. Le pubblicazioni disciplinate all'art. 2 devono riportare sulla copertina, compatibilmente con l'impostazione grafica del volume, il logo e la denominazione dell'Università.
2. Le pubblicazioni disciplinate agli art. 3 e 5 dovranno riportare la seguente citazione: "*L'OPERA è stata pubblicata con il contributo del/della Dipartimento/Facoltà di ..... dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca*".
3. Per l'eventuale apposizione del logo nelle ipotesi di cui al precedente comma 2, competente a decidere, di volta in volta, è il Consiglio di Amministrazione, previo parere della struttura interessata.

**ART. 7  
STAMPA E ACQUISTO COPIE**

1. Per le spese relative alla mera stampa di libri, periodici ed altri testi concernenti ricerche e lavori originali elaborati nell'ambito dei fini istituzionali dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca si rinvia al Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità e al Regolamento per le spese in Economia.
2. L'acquisto copie da parte delle strutture decentrate dovrà essere effettuato nel rispetto dell'art. 5 del vigente Regolamento della Biblioteca di Ateneo. E' fatta salva la facoltà, per le strutture decentrate di acquistare, per fini strettamente didattici e di ricerca, un massimo di 2 copie per ciascun volume utilizzando fondi della struttura medesima.

**ART. 8  
ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico, ed è emanato con Decreto Rettorale. Esso entra in vigore a decorrere dal giorno successivo al Decreto Rettorale di emanazione.

Milano, 7.7.2010

IL RETTORE  
Prof. Marcello Fontanesi

Reg. il 7.7.2010

al n. 0029797